DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

che sospende parzialmente i dazi doganali applicabili all'importazione in Spagna di prodotti soggetti a un'organizzazione comune dei mercati

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(88/533/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 [2], in particolare l'articolo 2,

considerando che la Spagna ha presentato alla Commissione una richiesta per anticipare al 1° ottobre 1988 la riduzione prevista per il 1° gennaio 1989 dei dazi doganali applicabili ai prodotti soggetti a un'organizzazione comune dei mercati, alle importazioni provenienti da altri Stati membri e da paesi terzi; che la richiesta spagnola non concerne tuttavia i prodotti previsti all'articolo 173 dell'atto di adesione;

considerando che tale richiesta viene dopo una serie di misure che le autorità spagnole hanno adottato con effetto il 1° gennaio 1988 per rallentare l'aumento dei prezzi al consumo e in particolare l'aumento che può derivare dal livello dei dazi all'importazione;

considerando che detta richiesta mira in particolare ad accelerare l'integrazione della Spagna nel mercato comune;

considerando che per certi prodotti, i dazi doganali spagnoli sono già stati sospesi interamente o parzialmente in virtù del disposto dell'articolo 75, paragrafo 4 dell'atto di adesione o dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3792/85; che la presente decisione non deve recare pregiudizio a queste disposizioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Spagna sospende a decorrere dall'1° ottobre 1988, la parte dei dazi doganali alle importazioni provenienti da altri paesi della Comunità o da paesi terzi di prodotti agricoli soggetti ad una organizzazione comune dei mercati superiore al livello applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989, in virtù dell'articolo 75 dell'atto di adesione o del regolamento (CEE) n. 3792/85.

2. La presente decisione non concerne i prodotti di cui all'articolo 173 dell'atto di adesione. Essa si applica senza pregiudizio della sospensione o della soppressione totale o parziale dei dazi doganali decisa prima della data della sua efficacia, in applicazione dell'articolo 75, paragrafo 4 dell'atto di adesione o dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3792/85.

Articolo 2

Il regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[2] GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.